



Difficile cambiare revisore senza una giusta causa

La nostra società capogruppo (spa) deve procedere all'acquisizione delle quote totalitarie di una srl assoggettata all'obbligo della revisione contabile, ora svolta da un revisore unico. È nostra intenzione sostituire l'attuale revisore, che ha il mandato in scadenza nel 2014, per nominare al suo posto la stessa società di revisione che certifica i bilanci della capogruppo e di tutte le altre nostre controllate. Quali sono le procedure da adottare? Il revisore attuale può opporsi?

Lettera firmata, via e-mail

La revoca del revisore legale è prevista dall'art. 13, comma 3, del decreto legislativo 39/2010. La norma prevede la possibilità di revoca del revisore solo al ricorrere della giusta causa, precisando che non costituisce giusta causa per la revoca l'insorgere di divergenza di opinioni in merito a un trattamento contabile o a procedure di revisione. Non viene più richiesta l'approvazione da parte del Tribunale competente come clausola di garanzia per il revisore revocando in quanto per le società non quotate l'organo decisionale è rappresentato dall'assemblea, sentito il parere del collegio sindacale. Pertanto, pur ritenendo giustificabile la vostra volontà di unificare l'attività di revisione per tutte le società del gruppo, tale motivazione non costituisce giusta causa per la revoca.

Rag. Walter Flavio Camillo, studio Camillo

Per ottenere una biocasa meglio scegliere un bioarchitetto

Devo ristrutturare un appartamento e vorrei apportare alcune modifiche seguendo i principi della bioarchitettura. Che consigli mi può dare per materiali, esposizione e riscaldamento?

Salvo Pr., via e-mail

Per ristrutturare secondo i principi della bioarchitettura è necessario avvalersi di un bioarchitetto esperto del risparmio energetico, del comfort sia acustico che termico. È importante scegliere materiali naturali (atossici e a basso impatto ambientale, devono permettere la traspirazione dell'edificio evitandone la schermatura rispetto all'ambiente esterno) e limitare al necessario quelli sintetici. Occorre valutare con un'indagine l'esistenza di anomalie quali gas radon, campi elettromagnetici naturali e artificiali (elettrodomesti, stazioni di radio-teleselezione ecc.) e porvi rimedio con schermature, con la distribuzione dei locali e degli arredi. È opportuno dotare di schermi solari tutte le aperture specie quelle a sud e a ovest e ricordarsi di recuperare l'acqua piovana per gli sciacquoni dei wc e per irrigare il giardino.

Arch. Fausto Redondo, Studio Architettura & Ambiente

SPORTELLI LETTORI

Per le vostre domande potete scrivere a:

REDAZIONE IL MONDO
Via A. Rizzoli 8 - 20132 Milano
Fax 02/2584.3880
E-mail: ilmondo.advisory@rcs.it
Le risposte sono fornite con la collaborazione del sito www.professionisti.it

La Durc non si può auto certificare

Sono il rappresentante legale di un'impresa edile e vorrei sapere se il Durc, normalmente rilasciato dall'Inps/Inail, rientra tra la documentazione che può essere autocertificata ai sensi del d.p.r. n. 445/2000. Ho letto, infatti, che la recente normativa sulla semplificazione approvata dal governo Monti afferma che tutti i certificati della p.a. sono autocertificabili.

Sergio-Sti44, via e-mail

La legge 12 novembre 2011, n. 183 ha dato avvio a un processo di decertificazione, in forza del quale le certificazioni rilasciate dalle p.a. in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della p.a., tali certificati sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dell'atto di notorietà. L'autocertificazione può riguardare solo «stati, qualità personali e fatti», con conseguente esclusione del Durc, in quanto si tratta di un documento rilasciato dall'Istituto previdenziale a seguito del compimento di valutazioni tecniche. La non autocertificabilità del Durc è stata confermata, di recente, dall'Inps con la circolare n. 47 del 27 marzo 2012.

**Avv. Andrea Grazzini,
Studio Paratore
Pasquetti & Partners**